



**Tribunale Ordinario di Udine**

**DECRETO INGIUNTIVO**

Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli,

letto il ricorso per la pronuncia di decreto ingiuntivo depositato da

*Parte\_1*

(C.F. *P.IVA\_1* ),

esaminata la documentazione prodotta e ritenuta la propria competenza;

rilevato che parte ricorrente produce copia del lodo arbitrale irrituale (doc. 2), nonché della clausola compromissoria, e che da ciò deriva la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà dell'emanando decreto ingiuntivo *ex art. 642 c.p.c.*;

visti gli artt. 633 e s. c.p.c.;

**ingiunge a *Parte\_2* (C.F. *C.F.\_1* ),**

di pagare entro 40 giorni a

*Parte\_1*

(C.F. *P.IVA\_1* ),

la complessiva somma di **€ 120.908,76** oltre interessi moratori nella misura di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dal 21.10.2024 al deposito del ricorso e nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dal deposito del ricorso al saldo, ed oltre le spese del presente procedimento, che si liquidano ai sensi del D.M. Giustizia 10.3.2014 n° 55 in complessivi € 2.400,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed € 406,50 per spese esenti (accessori ulteriori come per legge; Iva sulla prestazione del difensore del ricorrente a carico del debitore ingiunto solo se costituisce vero costo per il creditore).

**Avverte** la parte debitrice ingiunta che nel termine di 40 giorni può fare opposizione a norma degli artt. 645 e s. c.p.c. e che in difetto il decreto diverrà definitivo.

**Autorizza** la provvisoria esecuzione del decreto in mancanza di immediato pagamento.

*Udine, 30/09/2025*

**Il Giudice**  
**dott. Lorenzo Massarelli**

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.